

## COMUNE DI TRICESIMO

### *Organo di Revisione*

#### ***Certificazione ai sensi art. 32 CCRL Regione FVG del 15/10/2018***

#### **L'Organo di Revisione**

##### **RICHIAMATI:**

- l'art. 32, del CCRL 2016-2018 del Personale non dirigenziale del Comparto Unico FVG sottoscritto il 15/10/2018 che disciplina le modalità per la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- l'art. 32, c. 6, del CCRL 2016-2018 che stabilisce che alcune voci stipendiali (es. turnazione, indennità varie, ecc.) precedentemente imputate in tutto o in parte a fondo, dal 2018 sono imputate a carico del bilancio;
- l'art. 32, c. 7, del CCRL 2016-2018 che stabilisce che le indennità ora a carico del bilancio, escluso salario aggiuntivo e lavoro straordinario, non possano superare il corrispondente stanziamento dell'anno 2016 con facoltà di incremento, a determinate condizioni ivi previste, fino a una percentuale massima del 25%;

RICORDATO che l'art. 32, c. 12, del CCRL 2016-2018 prevede che l'Organo di Revisione debba certificare la costituzione del Fondo e la quantificazione delle risorse da destinare alle voci stipendiali ora a carico del bilancio comunale;

RICHIAMATO il comma 11 del sopra citato art. 32 il quale testualmente recita *“Tenuto conto della natura temporanea e sperimentale della disciplina di cui all'art. 12, commi 6 e seguenti della legge regionale 37/2017, riferita in particolare al triennio 2018-2020, l'incremento dell'ammontare delle risorse variabili a partire dal 2021 potrà essere rideterminato qualora, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, la suddetta disciplina non risultasse più applicabile”*;

VISTO l'accordo di interpretazione autentica dell'art. 32, comma 1 e 11, del CCRL 15/10/2018 del personale non dirigente del Comparto Unico, sottoscritto il 30/9/2021 nelle more della conclusione delle trattative per il rinnovo del CCRL del personale non dirigente del Comparto Unico per il triennio normativo 2019/2021;

ATTESO che con tale accordo è stato definito l'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art 32, comma 1, del CCRL 15.10.2018 – a decorrere dal 01.01.2021 – nella misura di euro 586,00 al fine di acconsentire agli enti la costituzione del Fondo per l'anno 2021, seppure in forma provvisoria;

VISTA la determina del Responsabile del Personale in persona del Segretario Comunale dott.ssa Daniela Peresson con la quale:

- si propone di costituire il fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 sulla base dei criteri indicati nelle sopra menzionate norme contrattuali;
- sono state evidenziate le risorse da destinare alle voci stipendiali costituenti salario accessorio ora a carico del bilancio comunale come da allegato B;

RICHIAMATI:

- l'art 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 che dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, (...), di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*, norma che viene considerata di contenimento e coordinamento della spesa pubblica non derogabile se non da espressa disposizione speciale;
- l'art. 32, c. 1, del CCRL che dispone che il rispetto del limite di cui all'art. 23, c. 2 del D. Lgs 75/2017 viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 12, c. 6 e seguenti della L.R. 37/2017;

CONSIDERATO:

- che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 ha innovato la L. R. 17 luglio 2015. n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.
- che il nuovo regime per gli enti locali della Regione è, quindi, stabilito dall'articolo 2, comma 2 ter della legge regionale n. 18/2015, che prevede che i medesimi assicurino la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, fra gli altri, *“attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale n. 18/2015”*;
- che pertanto, i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque denominati;
- che in particolare, per quanto riguarda la spesa di personale, gli enti della Regione devono avere un rapporto tra la spesa di personale complessiva di competenza e la media delle entrate correnti

relative agli ultimi tre rendiconti approvati al netto dell'FCDE entro il valore soglia stabilito con delibera della Giunta Regionale n. 1885 del 14/12/2020;

RILEVATO quindi che a decorrere dall'esercizio 2021 la quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa e delle indennità fuori fondo può essere fatta sulla base dei criteri indicati dall'art. 32 del CCRL 2016-2018 senza tenere conto del limite del salario accessorio 2016 a condizione che l'ente assicuri la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2015;

VERIFICATO che nella determina risulta quantificato l'importo disponibile per la contrattazione decentrata integrativa dell'esercizio 2022 e delle altre voci stipendiali costituenti salario accessorio fuori fondo, dimostrando la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'art. 22 della L.R. 18/2015;

VERIFICATO che le indennità di cui all'art. 32, c. 6, non superano il corrispondente valore dell'esercizio 2016 in quanto l'ente ha ritenuto di NON avvalersi di tale facoltà e, anzi, risultano inferiori di € 4.226,46;

VERIFICATO altresì che la spesa relativa alla costituzione del fondo e delle indennità fuori fondo per l'anno 2022 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale. In particolare le somme trovano capienza negli stanziamenti dei capitoli 10041, 10043, 10044, 10045 del macroaggregato 101;

#### **CERTIFICA**

- Che il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del Comune di Tricesimo di cui alla determina n. 916 dd. 11/11/2022 e le altre voci stipendiali destinate alle indennità ex art. 32 c. 6 sono stati correttamente quantificati sulla base di quanto indicato all'art. 32 del CCRL;
- Che l'importo così determinato consente all'ente di rispettare il vincolo di cui all'art. 22 L.R. 18/2015 – sostenibilità della spesa di personale.

Tricesimo, 16/11/2022

L'Organo di Revisione